



# Regione Molise

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE  
COORDINAMENTO AREA SECONDA

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2022

AUTORITA' DI GESTIONE DEL CSR MOLISE 2023-2027



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)

Investimento 2.3 - *Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*

**SOTTOMISURA - "AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI".**

## SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Codice CUA
Beneficiario
Codice domanda (MUD)
Codice unico di progetto (CUP)
Determinazione dirigenziale
Codice Concessione SIAN - COR:
Denominazione progetto
Importo richiesto €
Contributo concesso €

### IL COORDINATORE DELL'AREA SECONDA

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di disciplinare di concessione del finanziamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATE inoltre le precedenti determinazioni:

- n. 88 del 31.10.2023 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle risorse del PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3 "INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE" - SOTTOMISURA AMMODERNAMENTO FRANTOI OLEARI, finalizzato a sostenere gli investimenti tesi a migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva;
- n. 2948 del 30.05.2024 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande (presentate in ordine a tale bando) ammissibili al sostegno;

PRESO ATTO dell'esito positivo del Verbale di "Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità ai fini della Concessione del Finanziamento", presente agli atti dello scrivente Servizio;

DATO ATTO che la domanda di sostegno n. AGEA/SIAN \_\_\_\_\_ di cui risulta titolare \_\_\_\_\_ è presente nell'elenco dell'Allegato "A" della su richiamata determinazione dirigenziale n. 2948 del 30.05.2024 alla posizione n. \_\_\_\_\_;

### COORDINAMENTO AREA SECONDA

"Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità"  
Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso Tel. 0874-4291 – Pec: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.con la quale è stato concesso il finanziamento della suddetta domanda di sostegno per i seguenti importi:

descrizione voce di spesa	spesa imponibile IVA esclusa (€)	importo IVA (€)	spesa con IVA (€)	contributo richiesto (€)	contributo concesso (€)
COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI					
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE					
INVESTIMENTI IMMATERIALI: ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE, DIRITTI D'AUTORE, MARCHI COMMERCIALI					
SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE					
Totale					

#### DISPONE

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di convenire e stipulare quanto segue.

#### PREMESSA

Il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Molise e \_\_\_\_\_ (di seguito denominato *Beneficiario*) per la concessione dell'aiuto/contributo su riportato a valere sulla missione 2, componente 1, investimento 2.3, “*innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*”, sottomisura ammodernamento frantoi oleari, del PNRR, finalizzato a sostenere gli investimenti tesi a migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, previsti dal bando pubblico approvato con determinazione direttoriale n. 88 del 31.10.2023.

#### Art. 1

##### Impegni ed obblighi del Beneficiario

Il *beneficiario*, pena la pronuncia di decadenza totale o parziale dell'aiuto, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:

- a) rispettare le condizionalità previste per il PNRR, detto obbligo deve essere garantito dal *beneficiario* per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
- b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e s.m.i.;

- c) garantire che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, al *tagging* per l'aiuto climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (“*Gender Equality*”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- d) garantire che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
- e) garantire che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa - Next Generation EU, utilizzando la frase “*finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU*” (reg. 2021/241, art. 34, par. 2);
- f) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute; garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare il *beneficiario*, (nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta della Regione Molise, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- g) garantire che sia data piena attuazione agli interventi, che siano, per non incorrere in ritardi realizzativi, avviate tempestivamente le attività progettuali e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte alla Regione Molise eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
- h) garantire e mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture); riportare su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti il codice unico del progetto (CUP), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., (da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione);
- i) garantire che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- j) garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- k) garantire che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del

progetto, compreso il cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i *milestone* e *target* associati alla misura;

- l) garantire che siano forniti alla Regione Molise le informazioni, i dati e i documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
- m) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che la Regione Molise, l'Organismo Pagatore e i Servizi UE riterranno di effettuare, garantendo l'accesso a ogni documento utile ai fini dell'accertamento ovvero garantire che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione Molise o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di *audit* della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso il *beneficiario*;
- n) garantire che sia fornito riscontro a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione Molise, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della medesima Regione;
- o) garantire di non trasferire altrove, alienare o destinare a usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- p) garantire che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni e delle istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

## Art. 2

### Avvio e attuazione del Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario deve essere avviato entro trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Finanziario.
3. Il *beneficiario* trasmette alla Regione Molise, Direzione generale della Giunta regionale, Coordinamento Area seconda, Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'avvio del Piano Finanziario, la documentazione di cui al comma 2.  
Il Piano Finanziario deve essere concluso entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del *beneficiario*.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, il Piano Finanziario si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.
5. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Finanziario, il *beneficiario* è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

### Art. 3

#### Tracciabilità delle operazioni finanziarie

1. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto approvato, il *beneficiario* deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a) bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
  - b) ricevuta bancaria;
  - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
  - d) carta di credito;
  - e) bollettino postale.
2. In coerenza con quanto disposto al precedente art. 1, lett. h), le operazioni finanziarie, per tutte le modalità di pagamento consentite, devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato (L. n. 136/2010 e s.m.i.).
3. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.

### Art. 4

#### Variante e Adattamenti Tecnici

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 dicembre 2025 per la conclusione del Piano Finanziario, il *beneficiario* può richiedere una variante.
2. Si considera variante della domanda di aiuto ogni modifica collegata al Piano Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola voce di spesa finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
  - a. cambio di sede dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
  - b. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
  - c. modifica della tipologia di opere approvate.
3. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Finanziario e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dalla Regione Molise (Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità).
4. La richiesta di variante deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di una dettagliata relazione, datata e firmata dal *beneficiario*, contenente:
  - a. motivazioni e analitica descrizione della variante;
  - b. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
  - c. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
  - d. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
  - e. Piano Finanziario modificato a seguito della variante proposta.
5. Non è ammissibile la variante che comporta:

- a. il cambio del *beneficiario*;
  - b. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del *beneficiario* e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Finanziario;
  - c. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;
  - d. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di aiuto di rimanere tra quelle finanziabili;
  - e. le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.
6. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dall'aiuto.
  7. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle specifiche linee guida ministeriali e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.
  8. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
  9. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
  10. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
  11. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti non autorizzate dalla Regione Molise le relative diverse spese sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
  12. Non costituisce variante e ne è pertanto consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, previsti nel progetto, con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti rispetto a quelli originariamente proposti; altresì non costituiscono varianti gli adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

#### Art. 5

##### Proroga

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 dicembre 2025 per la conclusione del Piano Finanziario, il *beneficiario* può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
2. Non può essere ammessa la richiesta di proroga presentata oltre i 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
3. La domanda di proroga può avere a oggetto o la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
4. La domanda di proroga deve essere inoltrata alla Regione Molise, Direzione generale della Giunta regionale, Coordinamento Area seconda, Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, tramite PEC all'indirizzo [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)
5. Il Servizio predetto è tenuto a comunicare, via PEC, al *beneficiario*, l'accoglimento o il diniego, entro trenta (30) giorni dalla data di acquisizione al protocollo regionale della domanda di cui al comma 1.

## Art. 6

### Modalità di erogazione del contributo pubblico

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:
  - a. anticipo del 30% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
  - b. acconti per avanzamenti successivi;
  - c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
2. Entro il termine di sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione, il *beneficiario* è tenuto a presentare una domanda di pagamento e può optare tra:
  - a. la presentazione di una domanda di anticipazione finanziaria pari al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta corredata da idonea garanzia fidejussoria;  
(oppure)
  - b. la presentazione di una domanda di pagamento di acconto pari al 50% del contributo concesso, a condizione che la spesa rendicontata sia pari al totale del contributo concesso.
3. Laddove la domanda di pagamento dell'anticipo o dell'acconto sia stata presentata oltre il termine di cui al comma 2, la Regione Molise adotta motivato provvedimento di decadenza dall'aiuto.
4. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire nei 30 giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione dell'intervento.
5. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 2 senza che il *beneficiario* abbia presentato una domanda di pagamento (di anticipazione o di acconto), la Regione Molise competente verifica che il *beneficiario* stesso abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori (e quindi del termine di presentazione della domanda di pagamento a titolo di anticipazione oppure di acconto). In caso di esito negativo la Regione Molise provvede a notificare al *beneficiario* motivato provvedimento di decadenza.
6. È prevista la possibilità di erogare ulteriori acconti che il *beneficiario* è autorizzato a richiedere ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 10% dell'importo totale del contributo concesso.
7. In caso di anticipazione erogata, il *beneficiario* può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria degli importi erogati - a titolo di anticipazione e di acconto - non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.
8. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it).

## Art. 7

### Presentazione della domanda pagamento dell'anticipazione

1. Le richieste di pagamento dell'anticipazione devono essere corredate della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del *beneficiario* dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nel bando;
  - b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385 e s.m.i. ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348 e s.m.i.. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo

Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- c) autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/11 e s.m.i. solo nel caso di importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabilite dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui la domanda di pagamento sia stata invece presentata entro i termini ma sia comunque irricevibile o non ammissibile sarà adottato il relativo provvedimento di rigetto.

## Art. 8

### Presentazione della domanda di pagamento del SAL

Qualora non sia stata presentata la domanda di anticipo, prevista dal precedente articolo 7, il *beneficiario* può presentare domanda di pagamento di SAL fino a novanta (90) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.

## Art. 9

### Presentazione della domanda pagamento del saldo

1. Il *beneficiario* deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dal DM MASAF, n. 53263, del 02.02.2023 e s.m.i..
2. Il saldo è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale:
  - a. stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione;
  - b. certificato di ultimazione dei lavori, se pertinenti;
  - c. certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori, se pertinenti;
  - d. quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa;
  - e. rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate, distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato, indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;
  - f. copia delle fatture quietanzate, (previa esibizione degli originali), e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole operazioni, etc.);
  - g. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
  - h. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni.

## Art. 10

### Conclusione dell'intervento

1. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerta che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa,

disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate.

2. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte della Regione Molise, è subordinata all'esito delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:
  - a. all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;
  - b. alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo Pagatore, di operare le dovute compensazioni;
  - c. all'insussistenza delle cause ostative emergenti dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

#### Art. 11

##### Motivi di decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:
  - a) la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
  - b) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;
  - c) il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
  - d) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
  - e) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
  - f) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
  - g) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
  - h) la rinuncia da parte del *beneficiario*;
  - i) il rifiuto del *beneficiario* a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda.
2. Il provvedimento di decadenza comporta il recupero degli eventuali importi percepiti dal *beneficiario*: in tale caso il *beneficiario* è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

#### Art. 12

##### Motivi di Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
  - a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio "*non arrecare un danno significativo*";
  - b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
  - c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
  - d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
  - e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

- f. l'esito negativo dei controlli;
  - g. la violazione da parte del *beneficiario* di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  - h. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR; obbligo che deve essere garantito dal *beneficiario* per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
  - i. l'accertamento *ex post* di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
  - j. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
  - k. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
  - l. circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2116/2021 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere inoltre adottata a seguito:
- a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Regione Molise, dall'Organismo pagatore AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
  - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il *beneficiario* è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

#### Art. 13

##### Riduzioni e Sanzioni

Nell'attuazione delle presenti disposizioni trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, n. 53263, del 02.02.2023 e s.m.i..

#### Art. 14

##### Controlli

- 1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Molise e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
- 2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Nel periodo “ex post”, cioè quello compreso tra l’erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il *beneficiario* abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L’eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l’iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L’accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

#### Art. 15

##### Foro competente e impugnative

1. Per le controversie non comprese nella procedura di cui al precedente art. 18, è competente in via esclusiva il foro di Campobasso.
2. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
  - a. ricorso giurisdizionale al TAR per il Molise entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso;
  - b. ricorso al giudice ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile, per tutelare un diritto soggettivo.

#### Art. 16

##### Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente atto di concessione si rimanda alla vigente normativa europea, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel bando regionale di attuazione approvato con determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 88 del 31.10.2023.

#### Art. 17

##### Accettazione del disciplinare di concessione

Il presente disciplinare di concessione dovrà essere accettato e sottoscritto entro il termine di 20 giorni dalla sua comunicazione/ricezione salvo e trasmesso alla Regione Molise, salvo diverse indicazioni.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente atto e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed accettare le eventuali disposizioni successive alla emanazione del presente atto.

In allegato:

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento del dichiarante.

Campobasso, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma del *beneficiario*  
legale rappresentante

Il presente atto, per quanto occorra ed in particolare con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 viene specificatamente approvato anche ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile.

Campobasso, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma del *beneficiario*  
legale rappresentante

IL COORDINATORE DELL'AREA SECONDA

*Avv. Sandra Scarlatelli*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del d. lgs. 07/03/2005, n. 82*